GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV **Roma — Venerdì, 7 dicembre 1923** **Numero 287**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire TRE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel secondo capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 settembre 1923, n. 2044, relativo all'amministrazione provvisoria dell'Unione Cooperativa di Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 6 ottobre p. p., là dove è detto: « . . . diritti di prelazione sopra i beni *solidi* dell'Unione, ecc. ecc. », deve leggersi: « . . . sopra i beni *mobili* », come è scritto nell'originale e come qui si rettifica.

Nelle tabelle *A* e *B* allegate al R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2349, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre u. s., n. 275, sono stati riscontrati i seguenti errori che qui vengono rettificati:

Tabella *A*:

Pag. 6856, 5ª riga, in luogo di: *della presente legge* deve leggersi: *del presente decreto.*

Id. età alla data della cessazione dal servizio 30, anni di servizio 10, in luogo di 0.0352 deve leggersi 0.0852.

Pag. 6857, 5ª riga, in luogo di *stabilendo* deve leggersi: *stabilito.*

Id., età 37, anni di servizio 2, in luogo di 0.0141 deve leggersi: 0.0141.

Id., id. anni di servizio 3, in luogo di 0.10221 deve leggersi 0.0221.

Id., età 41, anni di servizio 13, in luogo di 1.1357 deve leggersi: 0.1357.

Id., età 46, anni di servizio 14, in luogo di 4.1643 deve leggersi: 0.1643.

Id., età 43, anni di servizio 19, in luogo di 0.24... deve leggersi: 0.2477.

Pagina 6858, età 63, anni di servizio 10, in luogo di 0.1071 deve leggersi: 0.1701.

Pagina 6858, età 65, anni di servizio 17, in luogo di 0.4033 deve leggersi: 0.4053.

Id., età 51, anni di servizio 26, in luogo di 0.5083 deve leggersi: 0.5033.

Id., età 61, anni di servizio 28, in luogo di .7778 deve leggersi: 0.7778.

Id., età 63, anni di servizio 30, in luogo di 0.0237 deve leggersi: 1.0237.

Pag. 6859, età 67, anni di servizio 28, in luogo di 0.1070 deve leggersi 1.1070.

Id. id., anni di servizio 29, in luogo di 0.1887 deve leggersi: 1.1887.

Pag. 6861, età 66, anni di servizio 33, in luogo di 1.4075 deve leggersi: 1.4705.

Tabella *B*:

Pag. 6862: l'età 80 deve essere preceduta dal segno ⩾ (eguale o maggiore) in luogo del segno ⩽ (eguale o minore).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2540.
Modifiche al testo coordinato sugli assegni speciali di bordo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo coordinato del regolamento sugli assegni speciali di bordo approvato con R. decreto 4 maggio 1922, n. 1873, e sue successive modificazioni;
Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole all'unanimità;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La nota apposta al n. 36 della tabella *G*, annessa al regolamento sugli assegni speciali di bordo approvato con R. decreto n. 1873 in data 4 maggio 1922, è così modificata:
« Spetta sulle navi in allestimento di cui al comma 3° del n. 2 dell'articolo 11, e sulle unità in qualsiasi posizione, compresa quella di disponibilità, quando siano provviste di personale militare di servizio alla mensa ufficiali, anzichè di quello borghese.
« Sui caccia-torpediniere e sulle torpediniere l'assegno è quello stabilito per il 2° cuoco e il 2° maestro di casa, sempre quando le stesse unità siano in armamento, armamento ridotto o riserva, venendo esclusa la corresponsione per le stesse unità in quelle posizioni con tabella di disponibilità, oppure nelle stesse posizioni di disponibilità od allestimento ».

Art. 2.

E' abrogato il n. 43 della tabella *G*, annessa al regolamento sugli assegni speciali di bordo approvato con R. decreto numero 1873, in data 4 maggio 1922.
La numerazione successiva delle voci iscritte nella stessa tabella è, di conseguenza, modificata nell'ordine numerico naturale.
Il presente decreto andrà in vigore dal 1° dicembre 1923.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 16. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2545.
Nomina ad ufficiale subalterno in servizio attivo permanente nel Regio esercito di sudditi esteri naturalizzati italiani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Riconosciuta l'opportunità di sistemare adeguatamente la posizione militare di alcuni sudditi esteri che durante la guerra italo-austriaca militarono nelle file del Regio esercito quali assimilati ad ufficiali ed in tale qualità resero segnalati servigi alla nostra causa conseguendo poi la cittadinanza italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà al Regio Governo di conferire la nomina ad ufficiale subalterno in servizio attivo permanente nel Regio esercito con le norme di cui al decreto Luogotenenziale n. 1293 del 22 agosto 1915, a sudditi esteri che abbiano prestato servizio nelle Regie truppe italiane con funzioni di ufficiale durante la guerra italo-austriaca, abbiano conseguito la cittadinanza italiana e facciano domanda per detta nomina entro il 31 dicembre 1923. Il tempo trascorso nell'esercizio di tali funzioni sarà considerato come trascorso nei ruoli degli ufficiali di complemento per gli effetti di cui al decreto Luogotenenziale sopra citato.
Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 21. — GRANATA.

REGIO DECRETO 29 novembre 1923, n. 2546.

Modifiche alla costituzione della Commissione centrale di avanzamento nel Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità conferita al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e le sue successive modificazioni;

Viste le leggi 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, n. 301, portanti modificazioni ed aggiunte alla legge sull'avanzamento nel Regio esercito;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sull'ordinamento dell'Esercito e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 4 febbraio e 25 ottobre 1923, n. 201, e 2284, concernenti la costituzione della Commissione centrale di avanzamento per l'Esercito;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione chiamata a giudicare per l'avanzamento i generali di corpo d'armata, e, in sede consultiva, a dare il suo parere per la nomina alle cariche di comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, di presidente del Tribunale supremo di guerra e marina e di capo di Stato Maggiore centrale dell'Esercito, è la Commissione centrale di avanzamento composta di tutti i generali di esercito e dei generali di armata ricoprenti una carica del loro grado.

La Commissione è presieduta dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano fra i presenti ed è anche chiamata a dare il suo parere sulle proposte di promozione per merito eccezionale, di cui all'art. 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601, relative ai detti generali.

Art. 2.

La Commissione centrale di avanzamento è chiamata pure a giudicare, per l'avanzamento, quale Commissione di grado superiore, i tenenti colonnelli, i colonnelli e gli ufficiali generali fino a generale di divisione compreso, e a dar parere sulle proposte di promozione per merito eccezionale, di cui all'articolo 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601, relative agli ufficiali medesimi.

Per tali giudizi e pareri essa è composta, oltre che dei generali di esercito e di armata, come è prescritto nel precedente articolo, anche del capo di Stato Maggiore centrale sempre quando rivesta il grado di generale di corpo d'armata, di tutti i comandanti di corpo d'armata e del comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali per gli ufficiali dell'arma.

La Commissione è presieduta come è prescritto nell'articolo primo e interverranno in essa come membri consultivi, senza diritto a voto, il direttore superiore delle costruzioni di artiglieria, il generale a disposizione per l'arma del genio, il generale medico capo, il generale commissario per gli ufficiali del ruolo, dell'arma e dei corpi rispettivi.

Il presidente potrà farvi intervenire inoltre, come membro consultivo, senza diritto a voto, qualunque altro generale ritenesse utile chiamare per chiarimenti su singoli casi.

Art. 3.

La Commissione non s'intenderà costituita, per i giudizi ed i pareri di cui agli articoli precedenti, ove non siano presenti almeno due terzi dei suoi membri con diritto a voto ed il candidato non sarà dichiarato idoneo ove non abbia riportato almeno due terzi di voti favorevoli.

Le eventuali frazioni vengono calcolate per intero ove siano uguali o superiori ad una metà.

Art. 4.

Per l'esame delle proposte di promozione per merito eccezionale il parere della Commissione sarà ritenuto sfavorevole se la proposta abbia riportato più di un voto contrario quando si riferisca agli ufficiali generali di cui all'articolo primo e più di due voti contrari quando si riferisca agli ufficiali di cui all'articolo secondo del presente decreto.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto il quale avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 22. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 novembre 1923, n. 2559.

Aumento del limite massimo di prezzo per chilogramma di talune qualità di trinciati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 maggio 1890, n. 6851;

Visto il Nostro decreto 1° aprile 1920, n. 371;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il prezzo massimo per chilogramma stabilito dal suddetto decreto per i sottoindicati prodotti è elevato come segue, a partire dal giorno 8 dicembre 1923:

Trinciato 1ª qualità dolce . . . da L. 75 a L. 85 il Kg.
Trinciato superiore Maryland . . » » 90 » » 100 » »

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 35. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2560.
Aumento del prezzo di vendita al pubblico di talune qualità di trinciati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 maggio 1890, n. 6851;
Visti i Nostri decreti 1° aprile 1920, n. 372 e 9 novembre 1923, n. 2559;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle sottoelencate varietà di tabacchi nazionali viene modificata come appresso:

Trinciato 1ª qualità dolce . . . da L. 75 a L. 85 il Kg.
Trinciato superiore Maryland . . » » 90 » » 100 » »

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore il giorno 8 dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 36. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2578.
Modificazione dei ruoli organici del Ministero dell'economia nazionale, approvati col R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri accordati al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, circa l'ordinamento dei servizi del Ministero dell'economia nazionale;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono soppressi nei ruoli organici del Ministero dell'economia nazionale, i ruoli speciali indicati nella tabella n. 80 annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per la parte riguardante il personale dell'Ispettorato del credito (gruppo A), il personale dell' Ispettorato del commercio (gruppo A) e il ruolo attuariale (gruppo A).

Art. 2.

Il personale che, col 1° dicembre 1923, dovrebbe far parte dei ruoli speciali di cui all'articolo precedente, è collocato nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale, nel grado corrispondente a quello che ad esso dovrebbe essere attribuito nell'applicazione dei singoli ruoli, e al posto che compete secondo l'anzianità di nomina ai gradi stessi.

Art. 3.

In corrispondenza dei ruoli speciali di cui all'art. 1, il ruolo organico dell'Amministrazione centrale, carriera amministrativa (gruppo A), del Ministero dell'economia nazionale, è aumentato di n. 8 posti al grado 6°; di n. 6 al grado 7°; di n. 6 al grado 8°; di n. 6 al grado 9° e di n. 2 al grado 10°.

Art. 4.

Gli ispettori generali del credito e del commercio dei ruoli speciali, soppressi a norma dell'art. 1 del presente decreto, conseguono lo stipendio massimo al grado 6°, oltre un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza dello stipendio massimo del grado 5° e quello loro assegnato, conservando il titolo di ispettori generali.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 54. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1923, n. 2565.

Nuova assegnazione straordinaria di 20 milioni per la riparazione dei danni arrecati nella colonia Eritrea dai terremoti del 1921.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aumento delle assegnazioni straordinarie concesse coi Regi decreti-legge 16 novembre 1921, n. 1705, e 7 gennaio 1923, n. 136, è autorizzata una nuova assegnazione straordinaria di L. 20,000,000 per provvedere alla esecuzione e riparazione di opere pubbliche in dipendenza dei danni arrecati nella colonia Eritrea dai terremoti dell'anno 1921.

Detta somma è destinata anche per concorso nelle spese di ricostruzione e riparazione di edifici privati distrutti e danneggiati dai terremoti stessi, secondo le norme che saranno approvate con decreto Reale da promuoversi dal Ministro per le colonie di concerto con quello per le finanze.

La stessa destinazione è pure data alle somme tuttora disponibili sulle precedenti assegnazioni straordinarie di cui ai citati decreti-legge 16 novembre 1921, n. 1705, e 7 gennaio 1923, n. 136.

Art. 2.

La predetta somma di L. 20,000,000 verrà ripartita in 4 uguali rate di 5,000,000 ciascuna negli esercizi finanziari dal 1923-24 al 1926-27.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte le necessarie variazioni negli stati di previsione del Ministero delle colonie e nei bilanci della colonia Eritrea.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 41. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2439.

Trasformazione da femminile in maschile del Regio conservatorio di Pontremoli.

N. 2439. R. decreto 15 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene trasformato da femminile in maschile il Regio conservatorio di Pontremoli.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1923.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2462.

Approvazione dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari, in Genova.

N. 2462. R. decreto 24 settembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato la statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari di Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1923.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2455.

Erezione in Ente morale della Casa del soldato, in Torino.

N. 2455. R. decreto 21 ottobre 1923, col quale, su proposta del Ministro per la guerra, la Casa del soldato di Torino, avente un capitale iniziale fisso di L. 50,000 nominali, viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1923.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2464.

Trasferimento a Kobe del Regio consolato in Yokohama.

N. 2464. R. decreto 31 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, la sede del Regio consolato di seconda categoria in Yokohama viene trasferito a Kobe, rimanendo immutata la circoscrizione territoriale del relativo distretto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1923.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2463.

Trasferimento di Comuni dalla circoscrizione del Regio consolato di Galatz a quella del Regio consolato di Braila.

N. 2463. R. decreto 31 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, i comuni di Macin, Greci, Jacob-Deal e Turcoaria vengono trasferiti dalla circoscrizione del Regio consolato di Galatz a quella del Regio consolato di Braila.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1923.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2496.

Erezione in Ente morale della « Casa ecclesiastica », in Como.

N. 2496. R. decreto 31 ottobre 1923, col quale, su proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Casa ecclesiastica », con sede in Como, viene eretta in Ente morale, con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1923.

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2497.

Cambiamento del nome della frazione « Chianche » del comune di Ceppaloni, in quello di « Aquilia ».

N. 2497. R. decreto 9 novembre 1923, col quale, su proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, si autorizza il cambiamento del nome della frazione « Chianche » del comune di Ceppaloni, in quello di « Aquilia ».

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1923.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 22 novembre 1923.
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Forgaria, di Sant'Arcangelo Trimonti, di San Giovanni Manzano, di Frattamaggiore, di Verzino, di Morolo, di Sassari e di Ruvo di Puglia.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 22 novembre 1923, sul decreto che proroga i poteri dei Commissari straordinari di Forgaria (Udine), Sant'Arcangelo Trimonti (Avellino), San Giovanni di Manzano (Udine), Frattamaggiore (Napoli), Morolo (Roma), Verzino (Catanzaro), Sassari e Ruvo di Puglia (Bari).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di Forgaria (Udine), Sant'Arcangelo Trimonti (Avellino), S. Giovanni di Manzano (Udine), Frattamaggiore (Napoli), Verzino (Catanzaro), Morolo (Roma), Sassari e Ruvo di Puglia (Bari), per dar modo agli amministratori straordinari di completare la sistemazione delle finanze comunali e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i nostri precedenti decreti in data 14 e 24 giugno; 12, 15, 22 e 29 luglio e 10 agosto 1923, con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Forgaria (Udine), Sant'Arcan-Trimonti (Avellino), San Giovanni di Manzano (Udine), Frattamaggiore (Napoli), Verzino (Catanzaro), Morolo (Roma), Sassari e Ruvo di Puglia (Bari);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Forgaria (Udine), Sant'Arcangelo Trimonti (Avellino), San Giovanni di Manzano (Udine), Frattamaggiore (Napoli), Verzino (Catanzaro), Morolo (Roma), Sassari e Ruvo di Puglia (Bari), è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Paola (Cosenza), di Challant Saint Anselme (Torino), di Gizzeria e di Andali (Catanzaro).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Paola, in provincia di Cosenza.

MAESTÀ,

Un'inchiesta eseguita, in seguito a reclami sul funzionamento della amministrazione comunale di Paola, sorta dalle elezioni del 1920, ha posto in luce numerose irregolarità che hanno reso anormali le condizioni di quella civica azienda.

L'ufficio era in grave disordine con i registri irregolarmente tenuti o mancanti addirittura, senza inventari, con scritture contabili deficienti, nell'assunzione del personale si erano attuati criteri partigiani; la gestione del dazio era tenuta in economia e dava luogo ad abusi, anche perchè la maggior parte degli agenti era sfornita di patente; la situazione finanziaria dell'Ente non era esattamente accertabile per il mancato esame dei conti e per la trascurata esecuzione di verifiche di cassa; le rendite dei beni patrimoniali erano inferiori all'ammontare dell'imposta gravante sui beni stessi. L'applicazione delle tasse dava luogo a sperequazioni e la compilazione dei ruoli era in grave ritardo.

Dei pubblici servizi erano trascurati la polizia e la nettezza urbana: danneggiata l'alimentazione idrica da abusive concessione d'acqua; deficiente il servizio annonario; irregolarmente eseguita la pubblica illuminazione.

A gravi rilievi hanno dato luogo il servizio degli approvvigionamenti ed il sistema seguito per la esecuzione di lavori di manutenzione stradale e di opere varie.

Il Consiglio comunale ha dimostrato scarsissima attività e la Giunta ha fatto abuso di deliberazioni d'urgenza.

Tale stato di cose ha determinato nella popolazione un vivissimo malcontento ed una situazione che minaccia di provocare gravi turbamenti della pubblica quiete.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di un radicale riordinamento della civica azienda, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; al che provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Paola, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. avv. Francesco Foschini, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Challant Saint Anselme, in provincia di Torino.

MAESTÀ,

Un'inchiesta eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Challant Saint Anselme, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha posto in luce irregolarità di eccezionale gravità.

E' stata infatti accertata l'appropriazione di pubblico danaro da parte di alcuni amministratori, pei quali è stata fatta

denunzia all'autorità giudiziaria; a lavori ed opere varie, eseguite con persistente trasgressione di tutte le formalità imposte dalla legge, hanno sistematicamente partecipato amministratori del Comune; sindaco, consiglieri e salariati comunali hanno avuto indebito maneggio di pubblico denaro; sono stati commessi abusi in materia di rimborso di spese forzose; alla formazione dei ruoli per le tasse comunali si è provveduto con criteri partigiani.

Il deplorevole disordine della civica azienda e il contegno degli amministratori, che da tempo disertano le riunioni del Consiglio, hanno provocato nella popolazione un vivissimo malumore, e lo stato di tensione degli animi è ormai tale da far temere perturbamenti della pubblica quiete.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di riassetto della civica azienda, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Challant Saint Anselme, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Aldo Gritti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gizzeria, in provincia di Catanzaro.

MAESTA',

L'amministrazione comunale di Gizzeria, a causa di profondi dissensi sorti fra i due gruppi antagonistici, di forze pressochè equivalenti, in cui è divisa la rappresentanza elettiva, ha svolto un'azione assai deficiente a tutela degli interessi dell'Ente. Una recente inchiesta ha rilevato numerose irregolarità amministrative ed il completo abbandono dei pubblici servizi, particolarmente della nettezza urbana, dell'illuminazione, del cimitero che è ridotto in istato indecoroso.

Gli uffici municipali sono in deplorevole disordine ed il personale reclama il pagamento di somme notevoli per stipendi arretrati; gravi manchevolezze si sono accertate nel servizio di esattoria; non si è ancora compilato il bilancio preventivo per l'anno corrente; non si è fatta la distribuzione del chinino per la campagna antimalarica, malgrado fossero all'uopo stanziati i fondi necessari.

In tale situazione, nove consiglieri su venti assegnati per legge al Comune hanno rassegnato le dimissioni, ed il sindaco ha dichiarato l'impossibilità dell'ulteriore funzionamento della rappresentanza elettiva.

Tutto ciò ha suscitato nella cittadinanza un vivo e diffuso malcontento, che, accentuato dall'affermarsi delle nuove correnti politiche, ha acuito in modo preoccupante la tensione dei rapporti fra i partiti locali, il cui fermento fa temere gravi conseguenze, che è necessario prevenire.

Ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di riordinare la gestione della civica azienda e dare assetto ai pubblici servizi ed alla finanza dell'Ente, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gizzeria, in provincia di Catanzaro, è sciolto;

Art. 2.

Il signor avv. Quintino Gimigliano è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, a norma dell'art. 1, n. 9, del testo unico sopracitato.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 31 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Andali, in provincia di Catanzaro.

MAESTA,

Un'inchiesta eseguita in seguito a numerosi reclami, sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Andali, ha accertate numerose irregolarità.

Il Comune manca dell'ufficio di segreteria, poichè questo, di fatto, funziona in un vicino Comune, ove risiede permanentemente il segretario interino, con dannosa ripercussione sul funzionamento dei vari servizi; il servizio di tesoreria procede in modo deplorevole, senza che ciò nonostante, venga esercitata dall'Amministrazione alcuna vigilanza con verifiche ordi-

narie o straordinarie. I servizi sanitari lasciano a desiderare; il cimitero è tenuto in pessime condizioni; la compilazione dei ruoli delle tasse avviene con ingiustificato ritardo; il servizio daziario procede irregolarmente e l'Amministrazione non cura di ottenere il tempestivo versamento del canone d'appalto.

In seguito alla contestazione degli addebiti l'Amministrazione ha date deduzioni non soddisfacenti e tali da non dare affidamento per una migliore gestione della civica azienda, anche a causa dei gravi dissensi provocati, fra gli stessi amministratori, dal disordinato criterio che ha finora presieduto alla gestione stessa. Tali dissensi, ripercuotendosi sulla popolazione, hanno inoltre determinato, nei riguardi dello spirito pubblico, una situazione assai delicata, che rende continuo il pericolo di gravi perturbamenti. Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di riordinare la civica azienda, si rende quindi indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Andali, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Riccardo Tucci è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1923.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Vista la deliberazione della Reale commissione straordinaria per l'Amministrazione della provincia di Forlì, in data 6 agosto 1923;

Decreta:

Articolo unico.

Nel territorio della provincia di Forlì, e per il corrente anno venatorio, la caccia alle starne si chiude il 5 dicembre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Forlì.

Roma, addì 3 dicembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. SERPIERI.

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1923.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Visto il precedente decreto in data 26 agosto 1923, concernente restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Rovigo;

Vista la lettera della Deputazione provinciale di Rovigo, in data 22 novembre 1923, n. 6792;

Decreta:

Articolo unico.

Nel territorio della provincia di Rovigo, e per il corrente anno venatorio, la caccia alla lepre si chiude il 15 dicembre.

A partire dallo stesso giorno, è vietato l'uso dei cani di qualunque specie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Rovigo.

Roma, addì 30 novembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. SERPIERI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 29 novembre 1923 il sig. dott. Mundula Carlo, notaio residente ed esercente in Cagliari, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

Roma, 3 dicembre 1923.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 4 dicembre 1923.

	Media		Media
Parigi	124 13	Belgio	107 20
Londra	100 606	Olanda	8 79
Svizzera	404 065	Pesos oro	16 42
Spagna	302 —	Pesos carta	7 225
Berlino	—	New York	23 20
Vienna	0 0335	Oro	447 65
Praga	67 60		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 866
	3.50 % » (1902)	73 —
	3.00 % lordo	48 50
	5.00 % netto	90 25

Dario Peruzy, direttore - Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.